

## **Estratti conto prodotti dalla banca, correntista, onere di contestazione specifica**

*Nei procedimenti aventi ad oggetto la domanda di pagamento del saldo a debito di un conto corrente, gli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto hanno piena efficacia probatoria, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate e specifiche, dirette contro determinate annotazioni; tali estratti conto costituiscono prova piena anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore. Da quanto sopra discende, dunque, che, a fronte della produzione della documentazione integrale relativa ai movimenti annotati sul conto, il correntista che voglia contrastare l'avversa pretesa di pagamento non può limitarsi ad una contestazione generica. Invero – alla luce dell'[art. 115 c.p.c.](#) – l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'[art. 167 c.p.c.](#), deve essere inteso nel senso che, qualora i costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, il cliente ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati.*

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima: Cass. n. 5675/2001, Cass. n. 14849/2000, Cass. n. 12169/2000, Cass. n. 9579/2000, Cass. n. 13889/2010 e Cass. n. 11749/2006; in senso conforme alla seconda parte della massima: Cass. n. 10860 del 18 maggio 2011.

## **Tribunale di Roma, sentenza del 31.10.2017**

*...omissis...*

Con atto di citazione ritualmente notificato la Immobiliare X s.r.l. nonché i fideiussori --- deducevano che fin dall'anno 2005 la Immobiliare X s.r.l. intratteneva, presso la Unicredit S.p.A. - Filiale di ---, un rapporto di conto corrente contrassegnato dal n. ---, sul quale la Banca convenuta aveva accordato un affidamento;

aggiungevano che, a seguito di indagini condotte con l'ausilio di un Professionista di fiducia, avevano acclarato che la Unicredit S.p.A., nel corso del rapporto, aveva addebitato in conto corrente importi non dovuti; lamentavano, in particolare, che il predetto Istituto di Credito: aveva preteso interessi debitori usurari; aveva modificato unilateralmente le condizioni contrattuali, senza comunicare previamente le modifiche peggiorative per la correntista e senza che quest'Ultima avesse accettato le suddette variazioni; aveva addebitato somme a titolo di commissione di massimo scoperto pur in difetto di previsione, in contratto, di detta commissione e delle modalità di calcolo della stessa; aveva operato la capitalizzazione trimestrale di interessi debitori, commissioni e spese. Gli attori deducevano, ancora, che in ogni caso gli addebiti per commissione di massimo scoperto erano illegittimi, posto che detta commissione costituiva una ulteriore remunerazione per la Banca priva di giustificazione causale; in relazione al rapporto di conto corrente in contestazione era riscontrabile anche il fenomeno della cd. usura soggettiva.

Su tali premesse la Immobiliare X s.r.l. nonché i fideiussori --- rassegnavano le conclusioni richiamate in premessa.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata si costituiva la UniCredit Credit Management Bank S.p.A. (ora --- S.p.A.), in qualità di mandataria della UniCredit S.p.A., che contestava integralmente le deduzioni e richieste di parte attrice evidenziando che le avverse doglianze erano del tutto pretestuose e finalizzate esclusivamente a prevenire una sua iniziativa giudiziaria volta ad ottenere il pagamento del saldo debitore del conto corrente n. ---, all'esito dell'operato recesso da tale rapporto.

La convenuta spiegava, quindi, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della Immobiliare X s.r.l. e dei fideiussori, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 131.895,33, oltre interessi con decorrenza dal maggio 2015 ed ulteriori accessori.

Incardinatasi la lite si dava corso all'istruttoria con l'acquisizione di documentazione conferente e con l'espletamento di C.T.U.; infine, all'udienza del 4 aprile 2017 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti e degli esiti degli accertamenti del C.T.U., le doglianze e censure formulate dagli attori per contrastare la pretesa della UniCredit Credit Management Bank S.p.A. (ora --- S.p.A.), in qualità di mandataria della UniCredit S.p.A., si palesino fondate solo parzialmente e siano, comunque, tali da incidere in misura minima sull'entità dell'avverso credito.

In particolare, non potendosi dar seguito - per le ragioni che si andranno ad esporre - alle censure degli attori ed ai rilievi del C.T.U. in merito alla usura oggettiva, il saldo debitore indicato dalla UniCredit S.p.A. va ridotto del solo importo di euro 1.368,29.

Pertanto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, la Immobiliare X s.r.l. nonché i fideiussori --- vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della --- S.p.A., in qualità di mandataria della UniCredit S.p.A., della complessiva somma di euro 130.415,11, oltre interessi di mora al tasso pattuito e con decorrenza dal 01.04.2015.

Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti par d'uopo rammentare che nei giudizi promossi dal "cliente - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e di fornire la relativa prova.

Va, poi, evidenziato che laddove - come nella fattispecie concreta - la Banca, convenuta nel giudizio per ripetizione di indebito promosso dal correntista, a propria volta spieghi domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento del saldo debitore del conto, è anch'essa gravata dall'onere di fornire prova piena del credito azionato.

Ed è certo noto che l'onere della prova in questione va assolto, da parte della Banca, con la produzione non solo del contratto ma anche degli estratti conto dall'inizio del rapporto, nei quali vengono menzionati, fra le varie voci, tutti i movimenti annotati, gli interessi applicati, le commissioni e spese addebitate.

Difatti come affermato dalla giurisprudenza di legittimità "soltanto la produzione estratti conto a partire dall'apertura del rapporto [...] consente la costruzione dei rapporti di dare - avere tra le parti" (Cass., 2 agosto 2013, n. 18541).

Per i fini che ci occupano va, inoltre, rammentato che - come da tempo affermato dalla Suprema Corte - nei procedimenti aventi ad oggetto la domanda di pagamento del saldo a debito di un conto corrente, gli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto hanno piena efficacia probatoria, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di contestazioni circostanziate e specifiche, dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000); tali estratti conto costituiscono prova piena anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n. 11749/2006).

Da quanto sopra discende, dunque, che, a fronte della produzione della documentazione integrale relativa ai movimenti annotati sul conto, il correntista che voglia contrastare l'avversa pretesa di pagamento non può limitarsi ad una contestazione generica. Invero - come affermato dalla

giurisprudenza di legittimità che ha analizzato approfonditamente l'art. 115 c.p.c. - "l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i costitutivi del diritto azionato [...] siano individuati dalla legge, il cliente ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati (Cass. n. 10860 del 18 maggio 2011).

Segnatamente, il correntista convenuto in riconvenzionale, anche qualora eccepisca l'invalidità del rapporto con la banca, come nei casi di pattuizioni nulle o comunque fondate su situazioni illecite, non è esonerato da un'idonea contestazione (per quanto si tratti di questioni rilevabili di ufficio).

Come è stato affermato da consolidata giurisprudenza di merito, a fronte dell'avversa produzione di documentazione da cui risultano le condizioni contrattuali pattuite ed eventualmente modificate, i tassi applicati e le spese e commissioni addebitate, il correntista che contesti il saldo debitore indicato, eccependo che lo stesso è il portato della applicazione di interessi usurari, della illegittima postergazione di valute o dell'indebito conteggio di commissioni e spese non dovuti, o, ancora, dell'illegittimo esercizio dello ius variandi, ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità; in particolare, ove l'opponente lamenti "l'applicazione di un tasso usurario" ha "l'onere di far valere ogni questione inerente il calcolo degli interessi" nonché di produrre i Decreti ministeriali (cfr. ex plurimis, Trib. Ravenna, 29 maggio 2012; Trib. Roma, 24 settembre 2015, n. 19098).

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che la --- S.p.A., in qualità di mandataria della UniCredit S.p.A., ha fornito adeguata prova del credito azionato in via riconvenzionale; la Stessa ha, infatti, versato in atti non solo i contratti di conto corrente, di apertura di credito e di fideiussione, ma anche tutti gli estratti conto dalla data di avvio del rapporto fino alla relativa chiusura.

Ebbene, a fronte di tali allegazioni documentali, gli odierni attori avevano l'onere di formulare contestazioni puntuali relative a specifici tassi di interesse applicati, poste annotate o clausole contrattuali applicate; senonché - come di seguito si andrà ad evidenziare - la Immobiliare X s.r.l. ed i fideiussori, che già con l'atto di citazione avevano svolto censure per molti versi generiche, nel termine previsto a pena di decadenza per le allegazioni assertive non hanno meglio precisato i rilievi svolti (salvo, poi, introdurre tardivamente contestazioni sostanzialmente nuove o più specifiche nel corso delle operazioni peritali, a mezzo del CTP e, poi, in sede di scritti conclusionali).

Asserita illegittima percezione delle commissioni di massimo scoperto.

Con riferimento agli addebiti per commissione di massimo scoperto gli odierni attori, nel termine fissato - a pena di decadenza - per le allegazioni assertive hanno formulato contestazioni e doglianze del tutto generiche, svolte mediante il diffuso richiamo di indirizzi espressi da dottrina e giurisprudenza, senza effettivo aggancio alla fattispecie concreta.

Basti considerare che nell'atto di citazione è dato leggere testualmente quanto segue: per scrupolo defensionale si rileva e contesta anche la legittimità delle Commissioni di --- eventualmente applicate nel corso del tempo.

Inoltre, sempre nell'atto di citazione, gli attori, con argomentazioni generali ed astratte, hanno lamentato l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto sul presupposto che tale commissione non sia stata specificamente prevista e disciplinata in contratto e che la stessa sia comunque priva di giustificazione causale.

Senonché il primo assunto appare destituito di fondamento posto che i contratti versati in atti contemplano in maniera specifica debenza, misura e modalità di calcolo di detta commissione.

Quanto, poi, alla dedotta nullità della clausola contemplante la commissione di massimo scoperto, dacché implicante un'onere economico aggiuntivo a carico del correntista privo di giustificazione causale, va osservato che la stessa Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la c.m.s. ha per certo una sua causa legittima in quanto costituisce la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. n. 870/2006): la commissione in parola si risolve, quindi, nel corrispettivo che il finanziatore pretende e percepisce per la concessione della mera possibilità di utilizzo del denaro.

Del resto anche di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che “la commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del D.L. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima” (cfr. Cass., Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965), onde in difetto di più specifiche contestazioni afferenti le concrete modalità di calcolo di detta commissione, non possono che disattendersi le censure generiche ed astratte in proposito formulate.

Ricostruito il tenore delle deduzioni svolte dagli attori in ordine alla commissione di massimo scoperto, appaiono all'evidenza immeritevoli di seguito, dacché volte ad introdurre un tema di indagine del tutto nuovo, le doglianze svolte dagli attori in sede di scritti conclusionali, laddove hanno censurato gli accertamenti espletati dal CTU per aver lo stesso ommesso di rilevare che la commissione di massimo scoperto era illegittima dacché applicata sull'utilizzato.

Illegittimo esercizio dello ius variandi.

Anche con riferimento a tale profilo, nell'atto di citazione gli odierni attori, pur richiamando la disciplina - invero, più volte modificata - in tema di condizioni e limiti per il legittimo esercizio, da parte della Banca, del diritto potestativo, eventualmente previsto in contratto, di modifica delle condizioni in senso sfavorevole al correntista, in relazione allo specifico rapporto dedotto in lite hanno formulato le proprie censure e doglianze nei seguenti termini: inoltre, dall'analisi degli estratti conto e dai conti scalari si è rilevato che, nel tempo, sono state apportate modifiche ai tassi di interesse, alle spese ed alle commissioni applicate e addebitate in conto corrente. L'attrice contesta tali modifiche unilateralmente operate dalla Banca perché mai comunicate né accettate.

A fronte della produzione documentale di parte avversa, comprensiva anche di varie comunicazioni di proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali gli istanti nulla hanno ritenuto di aggiungere; in particolare, non hanno affatto indicato le specifiche proposte di modifica in peius da ritenersi illegittime dacché non fondate su giustificato motivo.

Va, poi, evidenziato che risulta versata in atti la proposta di piano di rientro sottoscritta dalla Immobiliare X s.r.l. nella quale il legale rappresentante di detta società riconosce sostanzialmente (con dichiarazione riferibile almeno al periodo che va fino al 04.12.2012) che le proposte di modifica delle condizioni di contratto sono state effettuate nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Ebbene, in un contesto di tal fatta appaiono immeritevoli di seguito le censure svolte dalla parte attrice a mezzo del CTP in sede di operazioni peritali e, poi, negli scritti conclusionali per lamentare l'omesso rilievo, da parte dell'Ausiliare del Giudice, dell'illegittimo esercizio dello ius variandi anche per la mancata indicazione di giustificato motivo a fondamento delle modifiche (non meglio indicate).

Invero, il C.T.U. sul punto si è attenuto all'incarico conferitogli, con quesito formulato tenendo conto delle contestazioni in concreto svolte; è, dunque, nei limiti degli accertamenti così svolti che dovrà rideterminarsi il saldo finale (ricalcolato applicando i tassi precedentemente pattuiti per i periodi di rilevata applicazione di modifiche non comunicate).

Usura oggettiva

Sul punto devono condividersi i rilievi di parte convenuta - attrice in riconvenzionale circa la sostanziale “inutilizzabilità” ai fini della decisione degli accertamenti peritali in tema di usura, dacché svolti in difetto dei Decreti ministeriali previsti dalla L. n. 108/1996.

Invero, è incontestabile che detti decreti, non avendo natura di atti normativi, si sottraggono al principio iura novit curia, ché, invece, la relativa produzione è rimessa alla parte che contesti l'applicazione di tassi di interesse usurari.

Peraltro, nel caso di specie i predetti Decreti ministeriali - non prodotti tempestivamente dagli attori - neppure sono stati successivamente acquisiti con il consenso di entrambe le parti; ché, invece, il C.T.U. ha fondato i propri accertamenti su un prospetto informale la cui valenza è ben dubbia.

Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da quanto sopra, dovrebbero comunque disattendersi le censure in tema di usura oggettiva formulate dagli odierni istanti.

Per quanto inferibile dagli atti - ed, in particolare, dalla consulenza di parte allegata - gli attori hanno fondato le proprie contestazioni, afferenti i tassi usurari applicati per taluni trimestri nel conto corrente di corrispondenza, sul presupposto che ai fini del calcolo del T.E.G. debba in ogni

caso computarsi la commissione di massimo scoperto (o, comunque, gli oneri alla stessa assimilabili e che l'hanno sostituita) - quale che sia l'arco temporale in esame ed il contenuto delle istruzioni della Banca d'Italia vigenti nel periodo in verifica - e tenersi conto degli effetti della capitalizzazione.

A parere di questo Giudice, tuttavia, è corretto valutare la sussistenza dell'usura avendo riguardo alle prescrizioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti circa la rilevazione del TEG (in tal senso: Trib. Novara 9.2.2006, Utet Giur.; Trib. Benevento 7.5.2009, ibidem; Trib. Teramo 25.3.2013, De Jure).

Ed in proposito non può non rilevarsi che le istruzioni della Banca d'Italia, fino al secondo trimestre del 2009, hanno previsto che la commissione di massimo scoperto non entrasse nel calcolo del TEG (e gli stessi Decreti ministeriali recanti le tabelle dei tassi medi rilevati trimestralmente si sono attenuti a tali indicazioni).

La situazione è mutata con l'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 (convertito in Legge n. 2/2009), con cui è stato espressamente stabilito che le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, sono rilevanti ai fini dell'applicazione degli artt. 1815 c.c., 644 c.p., 2 e 3 della L. n. 108/1996. In conseguenza, la Banca d'Italia ha poi emanato, nell'agosto 2009, nuove istruzioni in materia, disponendo che la commissione di massimo scoperto vada inclusa nel calcolo del TEG.

Fino ad allora gli operatori bancari hanno confidato nel fatto che il tasso effettivo globale andasse calcolato senza tener conto della commissione di massimo scoperto, con quanto ne consegue ai fini delle rilevazioni medie dei tassi di interesse applicati per singole categorie di operazioni. Pertanto, sarebbe incongruo ritenere oggi usurario ciò che, in base alle prescrizioni della Banca d'Italia, non poteva esserlo in passato. Tanto più che lo stesso cit. art. 2 bis contiene disposizioni transitorie che presuppongono il diverso regime vigente prima dell'entrata in vigore della nuova legge e fanno salva la disciplina cui gli Istituti di credito, in considerazione delle istruzioni della Banca d'Italia, si sono conformate; infatti il secondo comma dell'art. 2 bis prevede: il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni"; il terzo comma, poi, dispone: i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data.

Tale impostazione risulta condivisa anche dalla Suprema Corte, che recentemente ha statuito che: la commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauriti prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato. (Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016, Rv. 640110 - 01, nello stesso senso sentenza n. 22270 del 3/11/2016)".

Orbene, proprio facendo applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti ed in ossequio alle specifiche indicazioni impartite in sede di incarico, il C.T.U. ha evidenziato che, in relazione al conto corrente di corrispondenza ed alle aperture di credito sullo stesso regolate, e con specifico riferimento agli interessi corrispettivi a) non è ravvisabile usura originaria.

Il medesimo C.T.U. ha, inoltre, allegato che nel suddetto rapporto vi sarebbe stata "usura sopravvenuta" per soli due trimestri (secondo e terzo del 2012).

A fronte degli accertamenti svolti dal Consulente d'Ufficio gli attori, dapprima a mezzo del C.T.P. e, poi, con gli scritti conclusionali, hanno evidenziato che, in realtà, nei trimestri attenzionati dal Consulente era rinvenibile usura originaria dacché il superamento del tasso soglia era conseguente alla "pattuizione" di un nuovo e diverso tasso di interesse da parte dell'Istituto di Credito in sede di esercizio dello ius variandi.

Senonché il medesimo C.T.U., per i trimestri in considerazione, ha rimarcato che le modifiche unilaterali del tasso di interesse debitore da parte della Banca non risultavano comunicate, onde dovevano considerarsi tamquam non essent; indi, l'Ausiliare del Giudice ha operato la sua verifica assumendo il tasso di interesse debitore nella misura precedentemente fissata ed accettata dalla correntista; il che implica la sostanziale correttezza della qualificazione, in termini di usura sopravvenuta, di quella in concreto riscontrata.

Posto quanto sopra, deve ora rilevarsi che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con Sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017 si sono espresse nel senso della sostanziale irrilevanza della cd. usura sopravvenuta, enunciando il seguente principio di diritto: "Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".

In conclusione, dunque, nella rideterminazione del saldo del conto corrente per cui è causa non vanno stornati gli importi indicati dal C.T.U. come maggiori interessi non dovuti in forza di rilevata usura sopravvenuta (euro 896,76 per il secondo trimestre 2012 ed euro 6.934,96 per il terzo trimestre 2012).

Usura soggettiva.

Come noto, perché possa ravvisarsi la cd. usura in concreto occorre a) che il correntista versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria; b) che gli interessi (pur inferiori al tasso - soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità; c) che la Banca avesse puntuale contezza sia della situazione di difficoltà economica o finanziaria della controparte, sia della sproporzione degli interessi pretesi, e che abbia inteso trarne vantaggio.

È, poi, parimenti noto che gli elementi e le circostanze di fatto integranti la fattispecie dell'usura soggettiva vanno allegate e provate dalla parte che lamenta detto approfittamento.

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta non può non rilevarsi la assoluta carenza di allegazione - prima che di prova - da parte degli attori, delle circostanze rilevanti ai fini dell'apprezzamento di eventuale usura in concreto.

Invero, gli istanti si sono limitati a lamentare che i tassi pattuiti ed applicati ai rapporti in contestazione erano sovente superiori ai TEGM, aggiungendo null'altro se non che la asserita situazione di difficoltà della società correntista poteva desumersi dal ricorso al credito bancario; ed invece, nulla hanno dedotto in merito ad una oggettiva e concreta situazione di difficoltà economica o finanziaria della Immobiliare X s.r.l. ed in ordine alla effettiva consapevolezza, in capo alla UniCredit S.p.A., di detta situazione ed al susseguente "approfittamento" con imposizione di tassi differenti da quelli praticati sul mercato.

Anatocismo

Infine, alla luce delle emergenze documentali e del tenore delle contestazioni formulate, appare solo parzialmente fondata la doglianza afferente l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, operata dalla UniCredit S.p.A. con riferimento al conto corrente oggetto di causa.

Come noto il Legislatore, preso atto dell'accertamento compiuto dalla Corte di Cassazione in ordine al carattere *contra legem* della pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti di conto corrente - con l'art. 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 provvedeva a stabilire espressamente, solo per le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, la possibilità che, contrattualmente, venisse pattuita la produzione degli interessi sugli interessi, condizionando, tuttavia, la validità di una tale clausola al principio che la stessa periodicità fosse assicurata sia per gli interessi a favore della banca, sia per gli interessi a favore dei correntisti.

Segnatamente, il Legislatore della cennata novella, nell'intento di arginare il contenzioso apertosi nei rapporti tra operatori ed utenti del settore creditizio, con l'art. 25, comma II, del D. Lgs. n. 342/99 modificava la vecchia rubrica dell'art. 120 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993) e ne integrava il contenuto aggiungendo, al comma I, un ulteriore comma del seguente tenore il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo, in ogni caso, che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.

La disposizione di cui innanzi era - ed è - evidentemente, destinata ad operare per il futuro, mentre, per i contratti in corso, ovvero per quelli stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR, l'art. 25, III co., del D.Lgs. 342/1999 legittimava, sostanzialmente, la sopravvivenza delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, prevedendone la validità ed efficacia fino alla data della delibera del CICR, dopo di che, a pena di inefficacia invocabile esclusivamente dal cliente, esse avrebbero dovuto essere adeguate alle previsioni della delibera medesima, secondo i tempi e le modalità dalla stessa fissate.

Tuttavia, con Sentenza della Corte Costituzionale 17 ottobre 2000, n. 425, quest'ultima norma veniva dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1, comma V, della L. 128/1998 (legge delega), ovvero per eccesso di delega, non essendo stato conferito, al legislatore delegato, il potere di apportare, al T.U.B., modifiche ed integrazioni con efficacia retroattiva.

Rimaneva, invece, ferma la disposizione di cui al novellato art. 120 T.U.B., onde, sulla scorta delle previsioni introdotte dall'art. 25, II co., del D.Lgs. 342/1999, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con delibera emessa il 9 febbraio 2000, lungi dal sancire, per il futuro, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti correnti con saldi debitori, si limitava unicamente a richiedere che, nelle operazioni regolate in conto corrente, il conteggio degli interessi debitori e creditori fosse previsto con la medesima periodicità, stabilendo, altresì, il divieto di capitalizzazione periodica degli interessi, contrattualmente stabiliti, dopo la chiusura del conto, e prescrivendo, poi, all'art. 6, la specifica approvazione scritta per le clausole disciplinanti, appunto, la periodicità della predetta capitalizzazione degli interessi.

Ora, è ben noto che l'art. 120 TUB è stato successivamente interessato da ulteriori modifiche.

In particolare, per quanto di rilievo nella fattispecie concreta, il secondo comma dell'art. 120 TUB - nel testo modificato dalla Legge di Stabilità 2014 e vigente prima delle più recenti modifiche - così testualmente recitava: Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Orbene, la lettera del citato secondo comma dell'art. 120 TUB rende palese come, con tale norma, sia stato introdotto un divieto assoluto di anatocismo.

Invero, non altra valenza può attribuirsi alla inequivoca previsione secondo cui gli interessi periodicamente capitalizzati (*rectius* contabilizzati) non possono produrre interessi ulteriori, accompagnata dalla specificazione secondo la quale gli interessi ulteriori, nelle successive

operazioni di capitalizzazione (rectius contabilizzazione), sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Segnatamente, la norma all'attenzione, con l'espressione "interessi periodicamente capitalizzati" ha inteso indicare l'operazione in forza della quale, con periodicità prestabilita, gli interessi maturati sul capitale a debito del correntista, (capitale corrispondente alle somme di cui la Banca ha consentito di disporre in assenza della provvista costituita da somme a credito dello stesso correntista) vengono conteggiati e contabilizzati, divenendo anch'essi una somma a debito del cliente; indi - ed al di là dell'uso atecnico della espressione capitalizzazione - il Legislatore della novella, in netta cesura con quanto precedentemente previsto, ha espressamente ed inequivocabilmente disposto che sulla quota di capitale a debito del correntista, rappresentata dagli interessi contabilizzati con la periodicità prestabilita, in nessun caso possono essere conteggiati ulteriori interessi.

Ritiene, poi, questo Giudice che il divieto assoluto di anatocismo, come contemplato dal secondo comma dell'art. 120 TUB (nel testo introdotto dalla Legge n. 417/2013), sia divenuto operante fin dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (01.01.2014), non essendo in alcun modo necessario o prescritto, per la relativa operatività, l'intervento di normazione secondaria ad opera del CICR e ponendosi, anzi, esso stesso come precetto inderogabile e principio guida nell'attività di disciplina tecnica e di dettaglio rimessa al CICR.

Del resto, nella stessa formulazione del secondo comma dell'art. 120 TUB, nel testo introdotto dalla Legge di Stabilità 2014, si coglie la portata ben differente dell'intervento di normazione secondaria rimesso al CICR, essendo lo Stesso chiamato non più a stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, bensì a fissare modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, operando, in ogni caso, nella stretta osservanza della norma primaria - dotata di autonoma ed immediata portata precettiva - che statuisce che gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

D'altro canto, la cennata lettura del secondo comma dell'art. 120 TUB - nel testo introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 - è del tutto coerente con la volontà del Legislatore storico. Basti considerare - in proposito - che il comma 629 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 riproduce fedelmente la proposta di legge n. 1661 presentata alla Camera dei Deputati il 4 ottobre 2013; e, ella relazione introduttiva, si legge molto chiaramente che l'intenzione perseguita è quella di "stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a scadenza trimestrale, i cosiddetti interessi composti (o interessi sugli interessi)."

Né vale richiamare in senso contrario la circostanza che il successivo Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (cd. Decreto competitività), all'art. 31 contemplasse l'incarico al CICR di stabilire le modalità per la produzione di interessi sugli interessi, con periodicità non inferiore ad un anno; ché, anzi, è sintomatica della ben diversa "direzione intrapresa dal Legislatore" la circostanza che, in sede di conversione del cennato D.L. n. 91/2014 nella Legge n. 116/2014, l'art. 31 sia stato soppresso.

Inoltre, elementi di segno contrario alla prospettata lettura del citato art. 120 TUB (nel testo introdotto dalla Legge di Stabilità 2014) neppure possano trarsi dal tenore della proposta di Delibera del CICR, elaborata prima delle più recenti modifiche dell'art. 120 TUB - come introdotte dall'art. 17 bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella Legge 8 aprile 2016, n. 49 - che, all'art. 4, così recitava: "Gli interessi attivi e passivi divengono esigibili decorso un termine di 60 giorni dal ricevimento, da parte del cliente, dell'estratto conto inviato ai sensi dell'art. 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 126 quater, comma 1, lett. b del TUB. Il contratto può prevedere termini diversi se a favore del cliente. Decorso il termine di 60 giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale.

Ed invece è oltremodo significativa la circostanza che la Delibera del CICR, contenente una previsione analoga a quella di cui al citato art. 4 della proposta di Delibera richiamata non sia stata

emanata se non all'esito della nuova modifica dell'art. 120 TUB, ad opera dell'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016, convertito nella Legge n. 49/2016.

In particolare solo dopo che lo stesso Legislatore, al dichiarato fine di agevolare il cliente, ha introdotto alla lettera b) del secondo comma dell'art. 120 TUB la seguente disposizione: il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale”, il CICR ha ritenuto di poter contemplare, con propria Delibera, la limitata forma di anatocismo - presupponente il consenso del correntista - già contemplata nella proposta sopra menzionata.

Invero, la circostanza di cui sopra conferma che il secondo comma dell'art. 120 TUB, nel testo introdotto dalla Legge di Stabilità 2014, poneva un divieto di anatocismo assoluto, immediatamente operativo ed inderogabile (evidentemente anche da parte del CICR).

Fatte tali considerazioni di ordine generale, con riferimento alla fattispecie concreta deve rilevarsi che il contratto di conto corrente dedotto in lite, nella piena osservanza della normativa vigente alla data della relativa conclusione, all'art. 7 prevedeva la medesima periodicità nella capitalizzazione di interessi debitori e creditori, con clausola fatta oggetto di approvazione specifica da parte della Immobiliare X s.r.l.; sotto tale profilo si palesano, dunque, immeritevoli di seguito le doglianze degli attori afferenti la natura indebita delle maggiori somme addebitate in conto corrente per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e delle competenze nel periodo compreso tra la data di apertura del conto ed il 31.12.2013.

Per converso, la cennata capitalizzazione trimestrale deve ritenersi illegittima, dacché in violazione del divieto introdotto dall'art. 120 TUB (nel testo novellato dalla Legge di Stabilità 2014) per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 e la data di chiusura del conto.

Ciò posto, deve ora rilevarsi che il C.T.U., in esecuzione dell'incarico affidatogli, ha accertato che per effetto della illegittima capitalizzazione degli interessi debitori nel periodo da ultimo indicato, la UniCredit S.p.A. ha addebitato importi non dovuti per complessivi euro 147,95.

In conclusione, dunque, in accoglimento solo parziale delle censure formulate dagli attori il saldo debitore del conto corrente n. ---, alla data del 30.03.2015, va rideterminato in euro 130.415,11.

Indi, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, la Immobiliare X s.r.l. nonché i fideiussori --- vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della --- S.p.A., in qualità di mandataria della UniCredit S.p.A., della complessiva somma di euro 130.415,11, oltre interessi di mora al tasso pattuito e con decorrenza dal 01.04.2015.

Alla soccombenza consegue la condanna degli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

Va, poi, posto in via definitiva a carico degli attori, in solido tra loro, il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come già liquidato con separato decreto

pqm

Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al cccccc provvede: in parziale accoglimento delle censure di parte attrice, accerta e dichiara che il saldo debitore del conto corrente ---, alla data del 30.03.2015, era pari ad euro ---; - in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale condanna la Immobiliare cccc i fideiussori ---, in solido tra loro, al pagamento, in favore della --- S.p.A., in qualità di mandataria della UniCredit S.p.A., della complessiva somma di euro 130.415,11, oltre interessi di mora al tasso pattuito e con decorrenza dal 01.04.2015; condanna la Immobiliare X s.r.l. nonché i fideiussori ---, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della --- S.p.A., in qualità di mandataria della UniCredit S.p.A., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.500,00 per compensi professionali ed euro 758,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; pone, infine, in via definitiva a carico degli attori, in solido tra loro, il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come già liquidato con separato decreto.

